

Comune di Giaglione

(Città Metropolitana di Torino)

C.A.P. 10050 – Fr.S.Giuseppe, 1 – Tel. 0122/622386- C.F 86501150014 - P.IVA 02879180012

Email: info@comune.giaglione.to.it – PEC comune.giaglione@actaliscertymail.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVO/ECONOMICO-FINANZIARIO

N. 88 del 16.11.2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sottoscritta Fornier Patrizia, responsabile del servizio amministrativo ed economico-finanziario, individuata in base al provvedimento di nomina del Sindaco n. 2 del 03.01.2022;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 32 del 15.12.2021 avente per oggetto: “Documenti di programmazione finanziaria 2022/2024: approvazione del documento unico programmazione (D.U.P.), del bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta n. 11 del 22.02.2022 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022/2024”, dove vengono determinate le risorse assegnate alla sottoscritta per la realizzazione degli obiettivi e programmi di riferimento;
- la deliberazione di Giunta n. 25/22 del 03.05.2022 ad oggetto: “Approvazione del Piano delle performance per l’anno 2022 e determinazione della retribuzione di risultato delle P.O.”, che integra il P.E.G. per il triennio 2022/2024;

Considerato che alla sottoscritta è stato demandato, fra gli altri, il compito di procedere all’esecuzione di quanto deliberato dagli amministratori attraverso idonei strumenti e con l’adozione di appositi provvedimenti, nonché alla gestione delle spese relative a prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

Premesso che:

il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato l’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all’art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto di competenza, sinteticamente riportate;

A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017. Tali risorse confluiscono nell’unico importo consolidato;

in particolare, a decorrere dal 01.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'importo unico consolidato, di cui sopra, viene, inoltre, stabilmente incrementato da specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015. Considerato che tale incremento di cui sopra ammonta a € 332,80, così calcolato = n. 4 dipendenti in servizio al 31.12.2015 X € 83,20. (importo non soggetto al limite di cui al comma 7 art. 67 CCNL 2016/2018 che richiama l'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017);
- art. 67 comma 2 lett. b): differenziali PEO sul personale in essere al 01.03.2018 (importo non soggetto al limite di cui al comma 7 art. 67 CCNL 2016/2018);
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- art. 67 comma 2 lett. h): delle risorse stanziare dagli enti ai sensi dello stesso art. al comma 5 lett. a), ovvero: "gli enti possono destinare apposite risorse: lett. a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale – non utilizzabile per istituti stabili;

In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come previsto dall'art. 67 comma 3 e art. 68 CCNL 2016/2018 e in particolare in questo caso come segue:

- art. 67 comma 3 lett. e): dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2019 (importo non soggetto al limite di cui al comma 7 art. 67 CCNL 2016/2018);
- art. 67 comma 3 lett. h): in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- art. 67 comma 3 lett. c): delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative (quota parte incentivo ICI, Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, Fondo Incentivo Imu/Tari di cui all'art. 1 comma 1091 L. 145/2018) - (importo non soggetto al limite di cui al comma 7 art. 67 CCNL 2016/2018);
- art. 67 comma 3 lett. i): incremento per obiettivi del Piano delle performance;

Ricordato che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.LGS 50/2016 e il Fondo incentivo Imu/Tari previsto dall'art. 1 comma 1091 L. 145/2018, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento.

I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale (le sole Funzioni Tecniche – art. 113) e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture, quindi da considerarsi diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale;

Rilevato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della stessa;

Rilevato che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, c. 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"; nel caso specifico

nell'anno 2021 rispetto all'anno 2016 risulta una disponibilità pari a 2.389,27 che vengono inseriti nella costituzione del fondo – parte variabile, art. 67, c. 3, lett i) e ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance, come da indicazioni della Giunta in sede di destinazione delle risorse per la contrattazione;

Di dare atto che questa determinazione quantifica in via definitiva le risorse del fondo, anche a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale che con atto n. 56 del 15.11.2022 ha stabilito, in riferimento agli idonei stanziamenti di bilancio, gli incrementi eventuali e discrezionali di parte variabile, in specie il precedente ex art. 67 c. 5 lett. b) e la quota 1,2% monte salari 1997;

Rilevato che, pertanto, occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nel rispetto delle norme sopracitate, dando atto che:

- le risorse stabili sono pari ad € 14.345,89;
- le risorse varabili sono pari a € 25.815,83.

Per un totale Fondo 2022 di € 40.161,72, di cui assoggettato a limite 2016, adeguato ai sensi dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019, per € 13.855,65;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge 147/2014 e dalla Legge 160/2016.

Dato atto che, prima dell'avvio della contrattazione decentrata, si provvederà ad informare le OO.SS. ed alle RSU, dell'avvenuta costituzione del fondo ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21.05.2018.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- il T.U.E.L.;
- il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs n. 118/2011;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2022, secondo le linee e i criteri illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€	14.345,89
RISORSE VARIABILI	€	25.815,83
TOTALE FONDO 2022	€	40.161,72
<i>Di cui assoggettati al limite 2016 (adeguato ai sensi dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019)</i>	€	<i>13.855,65</i>
Riduzione per superamento limite 2016	€	0,00

3. Di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2022 non supera l'importo massimo consentito costituito dall'ammontare del Fondo 2016 ai sensi art. 33 c. 2 D.L. 34/2019.
4. Di precisare che l'importo per le risorse disciplinate dall'art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018 relative alla integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nonché per la integrazione ex art. 67 comma 5 lett. B, è stato definito a

seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale che con atto n. 56 del 15.11.2022;

5. Di assumere gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2022/2024, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, dando atto che la spesa viene imputata all'esercizio 2022 ai capitoli dedicati alle retribuzioni dipendenti, e al capitolo di spesa n. 216400/1 dedicato al Fondo Produttività e cap. 216000/1 salario accessorio parte variabile e relativi oneri carico ente.
6. Di dare atto che, prima dell'avvio della contrattazione decentrata, si provvederà ad informare le OO.SS. ed alle RSU, dell'avvenuta costituzione del fondo ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21.05.2018.
7. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
8. La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.LGS n. 267/ 2000.

A norma dell'art. 4 e successivi della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Patrizia FORNIER, Responsabile del Servizio amministrativo ed Economico finanziario.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il sottoscritto è anche responsabile del procedimento, e pertanto firma la presente determina a conferma della regolarità tecnica.

Il presente provvedimento, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di competenza dal punto di vista contabile e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che renderà esecutivo il presente provvedimento, nel caso in cui comporti spesa.

Giaglione, li ____16.11.2022____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FORNIER PATRIZIA)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 147-bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, quale parere favorevole per la regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria dell'atto.

- Impegno n. 290-291-292-293 - capitolo 216400/1-216000/1-216100/1-215500/1
- Accertamento n. _____ - capitolo _____
- Non assume rilevanza contabile

Giaglione, li ____16.11.2022_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Fornier Patrizia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.11.2022.

N. Reg. Pubbl.: 291

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO